

STATUTO

3 M SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA PLACA
148

Numero REA: RC - 141990

Codice fiscale: 01607870803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

**All'atto n. 69377/14244 di Repertorio/Raccolta
STATUTO della "3 M SERVICE società cooperativa sociale"**

oooOOOOooo

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art. **1 lettera a) e lettera b)** della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonchè dell' art2522 del codice civile, ed in quanto applicabili dalle norme contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata **"3 M SERVICE società cooperativa sociale"**, regolata dal presente statuto e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede in **REGGIO DI CALABRIA**, all' indirizzrisultante dall' appositaiscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell' art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all' esternei modi e termini di legge.

Art. 2 - La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dei soci a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all' approvazionedella relativa deliberazione.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa, che ai sensi dell' art10, comma 8 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è da considerarsi in ogni caso quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non persegue fini speculativi o di lucro, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall' art2512 del codice civile ed ha lo scopo di perseguire l' interessigenerale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso **la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento culturale sociale e lavorativo di persone svantaggiate con collegamento funzionale fra le dette attività di diverso tipo e separazione delle gestioni relative alle attività stesse.**

In relazione a ciò la Cooperativa può svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, lavori al fine di ottenere le migliori condizioni sociali, economiche e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci e può assume incarichi da soggetti privati e pubblici.

I soci possono effettuare prestiti a favore della società, finalizzati al raggiungimento dell' oggetttsociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell' articolo6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 4 - Considerata l' attività mutualistica e gli scopi di utilità sociale come

sopra definiti, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la cooperativa si propone lo svolgimento, sia direttamente, sia stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici Territoriali, delle seguenti attività:

1) GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI, come previsto dalla **lettera a) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381**, attraverso la gestione in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

a) attività socio-assistenziali:

assistenza domiciliare, socializzazione ed animazione in centri diurni o in case famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicaps, ai malati psichici, ai minori in difficoltà, ai bambini in genere, alle ragazze madri, ed in genere alle persone svantaggiate; centri di accoglienza, integrazione e residenza per tossicodipendenti, alcolisti, extracomunitari, immigrati, profughi, fasce deboli, barboni e senza fissa dimora in genere.

b) attività socio - sanitarie:

logofisioterapeutiche e di sostegno, riabilitative di risocializzazione, di pieno recupero, di singoli, in famiglia e nelle strutture pubbliche o private. Iniziative di prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell' alcolismo residenze socio-sanitarie per disabili mentali: comunità alloggio, comunità terapeutica, casa famiglia, centro diurno e simili; case di cura e case di riposo.

c) attività socio-culturali-ricreative:

mediante l' istituzione di scuole di ogni ordine e grado, legalmente riconosciute, con annessi servizi sussidiari (mense, palestre, attrezzature sportive, ricreative e del tempo libero); iniziative per il recupero all' obbligo scolastico; centro studi, ricerche e conferenze sulle devianze giovanili, sull' handicap, sulla malattia mentale degli anziani, sulla fruizione del territorio e dei servizi messi a disposizione dei cittadini da parte della società; interventi di prevenzione e formazione nelle scuole e servizi di pre e post accoglienza nelle scuole;

d) gestione di attività di servizi per la comunità:

servizi per la famiglia con consulenza morale e psico-sanitaria alle coppie e ai nuclei familiari in difficoltà; servizi di trasporto di persone, merci e corrispondenza; servizi di pulizie e di manutenzione del verde per ambienti pubblici e privati;

e) attività di consulenza:

servizio psico-diagnostico e psico-attitudinale, consulenza medica in appositi centri polispecialistici; centro informazione e consulenza per i disagi giovanili degli studenti; consulenza assicurativa;

f) attività di formazione professionale per l' avviamento al lavoro mediante appositi corsi finanziati dallo Stato, dagli enti locali e dalla Comunità Europea.

2) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, come previsto dalla **lettera b) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381**, ed in particolare:

- manutenzione del verde, di giardini, di parchi, di strade e di aiuole; potatura e sfascio di erba, potatura di siepi e di alberi, diserbo, manutenzione di tappeti erbosi;

- piccole manutenzioni e riparazioni edili ed affini, pitture e decorazioni;

- consegna di documenti a domicilio e servizi di pony express;
- affissione di manifesti e gestione di spazi pubblicitari; pulizia, manutenzione ed eventuale gestione di impianti sportivi e di lidi per la balneazione;
- pulizia e manutenzione di edifici pubblici e privati, di torrenti, spiagge, lidi, arsenali, strade, piazze, stazioni ferroviarie, sale e luoghi di attesa e di ritrovo; realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- servizi di censimento e di rilevazione dati, rifacimento e manutenzione dei numeri civici e della toponomastica, lettura contatori;
- servizi di scuolabus; servizi di trasporto di persone anziane, malate, disabili e handicappate; noleggio pulmini con o senza conducente;
- servizi di portierato e di vigilanza di edifici pubblici e privati; gestione di centralini telefonici;
- realizzazione di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi; esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell' ambiente del paesaggio; gestione di servizi di protezione civile; ripopolamento faunistico venatorio;
- gestione di strutture ricettive e di accoglienza quali ostelli, campeggi, rifugi ect.;
- disbrigo di pratiche amministrative presso uffici pubblici e privati; archiviazione, conservazione ed elaborazione dati; indagini di mercato;
- organizzazione di spazi per l' infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;
- organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d' animazione spettacolo;
- realizzazione di servizi ricreativi e educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso: centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad accogliere bambini, ragazzi ed anziani, sia maschi sia femmine; ludoteche organizzate in conformità a spazi opportunamente strutturati per tipologie d' attività ludiche; ludobus appositamente attrezzati per attività di gioco e di grandi animazioni; centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti, iniziative mirate occasionali per preadolescenti;
- gestione di centri diurni e residenziali d' accoglienza e socializzazione per l' infanzia e per gli anziani;
- gestione di servizi domiciliari per l' infanzia e per gli anziani, d' assistenza e sostegno, effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso la scuola o altre strutture d' accoglienza;
- svolgimento di indagini sul fattore umano nel campo dei bambini, dei giovani, degli anziani, dei residenti, che possono servire alla conoscenza dei problemi e all' elaborazione degli studi e progetti che riguardano la promozione dell' uomo e dell' ambiente sociale in ogni sua espressione;
- servizi statistici;
- servizi di informatizzazione hardware e software;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà porre in essere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e contrattuali utili o

necessarie, chiedere ed ottenere mutui, contributi, agevolazioni e provvidenze, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, Regioni, Province e Comuni, promuovere e gestire corsi di consulenza, di perfezionamento, di formazione professionale e di riconversione per lavoratori e disoccupati, finanziati dall'Unione Europea, dalla Stato o dagli Enti locali, e potrà, altresì, integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell' associazionismo cooperativo.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci, che possono essere soltanto persone fisiche, è illimitato e variabile e non può essere inferiore a tre, ai sensi dell' art2522 del codice civile.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con titolo di studio e qualificazione professionale attinenti agli scopi sociali della cooperativa; nonché cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che intendono operare per la realizzazione degli scopi sociali, impegnandosi, in relazione alle loro esigenze, a qualificarsi per la prestazione di un servizio particolare.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell' organo amministrativo, si trovino, per l' attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori (o cooperatori): che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all' appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell' art4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo della società, contenente i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

g) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo;

h) l'impegno di non associarsi ad altri organismi simili; a tale divieto si potrà derogare, con autorizzazione motivata dell'organo amministrativo.

ART. 8 - La delibera di ammissione è adottata dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Le ammissioni non avranno valore fino a quando i neo soci non abbiano effettuato interamente, presso la cassa sociale, il versamento delle quote sottoscritte. Trascorso un mese senza che abbiano ottemperato a questo obbligo, la delibera di ammissione è inefficace e la persona che aspira a far parte della cooperativa dovrà ripresentare la domanda.

Gli eventuali versamenti parziali saranno trattenuti dalla società a titolo di penale e saranno devoluti al fondo previdenza e mutualità.

Il socio nuovo ammesso, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare una somma, da determinarsi dall'organo amministrativo, tenuto conto delle riserve patrimoniali maturatesi all'ultimo bilancio approvato.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza pronunci l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-

guardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci sono obbligati: a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I programmi di attività e le disposizioni di ordine generale sono decisi dall'organ amministrativo; di conseguenza ogni socio è obbligato a prestare il proprio lavoro secondo le specifiche disposizioni dell'organ amministrativo.

L'organ amministrativo, previa sottoscrizione di un contratto speciale, può permettere a persone che non fanno parte della società, l'uso dei suoi servizi ed installazioni collettive, nel caso eccezionale in cui la società stessa non abbia la possibilità di usarli a scopi sociali in tutto o in parte.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE del SOCIO

ART. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e art. 2530 ultimo comma del codice civile, art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003), può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa;
- nei confronti del quale, il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Non è ammesso il recesso parziale.

ART. 12 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle quote sottoscritte), può essere deliberata dall'organ amministrativo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- c) in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea,

dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall'art. 2286 del codice civile;

d) in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

e) nei confronti del socio che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

f) nei confronti del socio che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) nei confronti del socio il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

h) nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente statuto, per la quale non abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio.

ART. 15 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e ne facciano richiesta, subentrano, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella partecipazione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la

partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

In nessun caso spetta al socio, o ai suoi eredi, alcun diritto sui beni mobili ed immobili della società.

ART. 16 - I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote di partecipazione per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell' organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l' esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l' insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazioni del medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale rappresentato dall' ammontare delle partecipazioni dei soci, costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad **Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)**;

b) dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di cui all' art. 19 e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) dall' eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall' assemblea dei soci o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci né durante la vita sociale né all' atto dello scioglimento della società.

ART. 18 - Il versamento del valore delle quote di partecipazione sottoscritte deve essere effettuato entro un mese dalla delibera di ammissione e, negli altri casi, può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nel modo seguente: a) per metà al momento della sottoscrizione; b) per metà nei tempi e nei modi stabiliti dall' organo amministrativo.

ART. 19 - Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, con effetto verso la società, senza l' autorizzazione dell' organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il cognome, il nome, le generalità e la residenza dell' aspirante acquirente, i re-

quisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l' autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l' acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l' autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale. E' escluso in tale caso il ricorso al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

ART. 20 - L' esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l' osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all' assemblea dei soci per l' approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all' oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L' organo amministrativo ed i sindaci, se previsti, in occasione dell' approvazione del bilancio di esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L' assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali e sulla ripartizione dei ristorni, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l' assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) una parte al fondo di riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall' art 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell' art 11 della predetta legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) una parte ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia.

L' assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei

soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

Con deliberazione dell'assemblea cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 21 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o alternativamente il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

ART. 22 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima). L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 23 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all' anno nei tempi previsti dal precedente art. 20.

L' assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In quest' ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l' assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L' assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall' art. 2365 del codice civile.

ART. 24 - Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate, secondo il numero dei voti spettanti ai soci, come previsto dall' art. 2368 del codice civile.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell' alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell' assemblea.

ART. 25 - Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l' importo del valore della quota di partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell' assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, e che non sia amministratore, nè dipendente della società. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell' assemblea conservate fra gli atti sociali.

ART. 26 - L' assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza di tutti i soggetti sopra indicati, l' assemblea è presieduta da un socio eletto dall' assemblea stessa.

L' assemblea nomina un segretario, e, quando occorre, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell' assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino modifiche dello

statuto, deve essere redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

ART. 27 - La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L' Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l' assemblea all' atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 28 - L' organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l' amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all' assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall' art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell' art. 2381 del codice civile, né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L' organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purché nell' ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell' adunanza o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell' adunanza, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-

venga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 30 - L' Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L' amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatari speciali, se nominati.

ART. 31 - Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata dall' art. 2477 e seguenti del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Il collegio sindacale, se nominato, sarà composto di tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, tutti nominati dall' assemblea dei soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e pertanto deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - L' assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 33 - In caso di scioglimento della società, l' interpatrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell' art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 34 - Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di tre arbitri, che dovranno essere nominati, fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori e

ragionieri commercialisti e notai, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la società, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina.

Il collegio arbitrale deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

ART. 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell' attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione della assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 36 - Le clausole mutualistiche, i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente statuto e come determinati dalla legge, ed espressamente previsti dall' art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

ART. 37 - Per quanto non contemplato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata e le disposizioni sulle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

F.ti: Pitasi Virgilio Roberto - Chirico Anna Simona - Francesca Eurica Chirico - Dr. Francesco Maria Albanese Not.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documentato su supporto cartaceo, ai sensi della art. 23 del D.Lgs. 82/05 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio di Calabria in data 7 marzo 2008 al n. 1T/1351

Atto esente da bollo agevolazioni ONLUS.

F.to: Francesco Maria Albanese Not.